

**LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA
CASA DI RIPOSO MONTICELLO**

Cod.Fisc.:94024920137 – Partita Iva: 02934280138
Via Sirtori n.1 – 23876 MONTICELLO BRIANZA (LC)

N. 05/2018

Seduta ordinaria del 11/05/2018

Il giorno 11 maggio 2018, alle ore 21,00, presso la Sala Consiliare in via Sirtori 1 a Monticello Brianza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Azienda Speciale Casa di Riposo Monticello.

Il Consiglio è stato convocato, ai sensi dell'art. 16 comma 3 dello Statuto dell'Azienda Speciale Casa di Riposo Monticello, con procedura d'urgenza, mediante comunicazioni telefoniche della Presidente ricevute dai consiglieri entro le 24 ore precedenti la data e l'ora di convocazione, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Intimazione al pagamento delle Agenzia delle entrate-Riscossione n. 134 2018 9000553026000 pervenuta in data 7 maggio 2018 – Possibilità di definizione agevolata ex legge n. 172/2017.

All'appello il Consiglio risulta essere così composto:

		<i>Presente</i>	<i>Assente giustificato</i>	<i>Assente</i>
SCACCABAROZZI LAURA	Presidente CdA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CRIPPA ENRICO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HOFMANN ALESSANDRA	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VIGANO' MAURO	Consigliere	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VISCARDI CLAUDIO	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

E' presente il Direttore, dott. Maurizio Gioia.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Direttore ai sensi dell'art. 17, comma 3, dello Statuto aziendale.

Accertata la sussistenza del quorum costitutivo ai sensi dell'art. 17 comma 1 dello Statuto aziendale, la Presidente dichiara aperta la seduta.

Si procede all'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

Argomento n. 1 dell'Odg: Intimazione al pagamento delle Agenzia delle entrate-Riscossione n. 134 2018 9000553026000 pervenuta in data 7 maggio 2018 – Possibilità di definizione agevolata ex legge n. 172/2017.

IL CONSIGLIO

Premesso quanto segue.

In data 1 aprile 2008 il dott. Alfonso Galbusera, in qualità di direttore e legale rappresentante di questa Azienda Speciale, con lettera prot. 379 chiedeva all'INPS sede di Lecco di “*variare il settore di inquadramento da Inps 7.07.04 a 2.01.01*”¹ di questa Azienda Speciale “*sin dalla data di iscrizione (febbraio 2006) per consentire il versamento dei contributi minori*”. Nella medesima istanza il dott. Galbusera, dopo aver affermato che “*dovranno ritenersi attive le sole assicurazioni di Malattia e Maternità per le quali dovrà risultare dovuta la relativa contribuzione*”, dichiarava altresì (tra l'altro) che “*non sono invece dovute le contribuzioni di disoccupazione in quanto gli Enti Pubblici garantiscono la stabilità di impiego....*”.

La richiesta di variazione del settore di inquadramento si era resa necessaria perché l'INPS aveva inizialmente negato la natura di “ente pubblico” delle Aziende Speciali (circolare n. 36 del 19 febbraio 1996) ma poi, mutando tale orientamento, con circolare n. 114 del 19 maggio 1999 il medesimo istituto previdenziale era giunto alla determinazione

¹ Il codice 2.01.01 corrisponde, come testualmente riportato al punto 3.1 della circolare INPS n. 114 del 19.05.1999, alla classificazione dell'azienda speciale quale “ente pubblico economico di natura commerciale”.

**LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA
CASA DI RIPOSO MONTICELLO**

Cod.Fisc.:94024920137 – Partita Iva: 02934280138
Via Sirtori n.1 – 23876 MONTICELLO BRIANZA (LC)

di “ripristinare” la natura pubblica delle aziende speciali ai fini dell’inquadramento previdenziale. Tale mutamento di indirizzo veniva sostanzialmente spiegato dall’INPS con il fatto che *“la questione della natura giuridica delle aziende speciali ha dato luogo a complessi problemi interpretativi”*.

In esito all’istanza del dott. Galbusera, l’INPS, con note in data 7 e 10 aprile 2008, comunicava di aver variato il precedente inquadramento e di aver iscritto l’Azienda Speciale del Comune di Monticello fra le aziende classificate nel settore Enti Pubblici con decorrenza 07-04-2008 (nella prima nota) e con decorrenza 06-02-2006 (nella seconda nota). **Nessuna contestazione, nessuna osservazione e nessuna richiesta era contenuta nelle suddette note dell’INPS circa le dichiarazioni del dott. Galbusera in merito ai versamenti contributivi non dovuti.**

L’azienda speciale procedeva dunque ad applicare ai propri dipendenti il regime contributivo dichiarato nell’istanza dell’1 aprile 2008. Anche a fronte del concreto e persistente comportamento dell’azienda la quale in buona fede (dato il silenzio dell’INPS) ometteva di pagare i contributi per la disoccupazione involontaria, **nessuna nota di rettifica è stata emessa dall’INPS**, consolidando in tal modo nell’Azienda Speciale la convinzione agire correttamente.

Ebbene: proprio le concrete circostanze che avevano influito sulle determinazioni dell’azienda (incertezze interpretative dell’INPS; precise e dettagliate dichiarazioni dell’azienda speciale in merito al regime contributivo ritenuto applicabile, non seguito da alcuna reazione da parte dell’istituto previdenziale) avrebbero invece richiesto da parte dell’INPS **un comportamento ben più collaborativo, improntato a canoni di correttezza e buona fede, che sempre devono caratterizzare i rapporti giuridici, consistente quanto meno in una tempestiva presa di posizione rispetto alle dichiarazioni dell’azienda.**

La situazione sopra descritta è peraltro cambiata con l’entrata in vigore dell’articolo 20, commi 4, 5, e 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, che dispone *“l’estensione dell’obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria ai lavoratori dipendenti delle aziende pubbliche, di quelle esercenti pubblici servizi nonché di quelle private, ancorché agli stessi sia garantita la stabilità di impiego”*, e ciò con decorrenza 1 gennaio 2009.

Ebbene: tali novelle legislative avrebbero dovuto in quel momento (1 gennaio 2009) indurre gli Organi direttivi e Amministrativi dell’azienda, supportati dai consulenti, a chiedersi se fosse o non fosse ancora dovuta la contribuzione DS e se fosse o non fosse il caso di chiedere apposito Decreto Ministeriale di esonero ex art. 36 del DPR 818/57.

Tali novelle avevano infatti mantenuto vigente l’art. 32, lettera b, della Legge n. 249/49, in base al quale venivano a sussistere casi residuali di esonero (come anche dichiarato dall’INPS nella circolare n. 18/2009) tra i quali tuttavia poteva non essere pacifico che vi rientrassero anche le aziende speciali. Ma anche l’istituto previdenziale, e a maggior ragione rispetto alla fase precedente, dopo il 1° gennaio 2009 avrebbe dovuto quanto meno emettere tempestive note di rettifica, se convinto che l’Azienda Speciale Monticello non rientrasse nei casi residuali di esonero dall’obbligo contributivo in parola. Nulla di tutto questo è avvenuto, fino all’ispezione del 23 giugno 2015, in esito alla quale l’INPS ha addebitato all’azienda, nei limiti della prescrizione quinquennale, tutta la contribuzione per la disoccupazione involontaria non pagata, con relative sanzioni.

Al conseguente ricorso amministrativo promosso dall’Azienda Speciale in data 7 ottobre 2015, l’istituto previdenziale, ancora una volta, non ha dato alcun riscontro, lasciando trascorrere circa un anno e passando infine il relativo debito al servizio di riscossione.

Conseguentemente l’Azienda Speciale, nell’autunno del 2016, proponeva ricorso al Giudice del Lavoro di Lecco, chiedendo ed ottenendo altresì la sospensione della cartella di riscossione. In data 7 marzo 2018 il Giudice del Lavoro di Lecco rigettava il ricorso dell’azienda speciale con motivazioni non condivisibili e che questa azienda sarebbe determinata ad appellare.

Nelle more dei termini per proporre appello, in data 7 maggio 2018 è pervenuta intimazione al pagamento della somma di € 137.001,71, gravata di oneri di riscossione che hanno continuato a maturare anche durante la pendenza della causa.

Questo Consiglio di Amministrazione è stato convocato con urgenza dalla Presidente perché, come è noto, in data 15 maggio 2018 scade il termine per la definizione agevolata (cosiddetta “rottamazione”) delle cartelle esattoriali, e pertanto l’azienda avrebbe la possibilità di saldare il debito con il versamento di una somma (€ 106.814,64) quasi corrispondente ai contributi non versati nella misura originaria della somma capitale, con una riduzione della somma dovuta di € 30.187,07; Ciò eviterebbe peraltro ulteriori aggravii di spesa quali potrebbero verificarsi nel caso – che non può essere mai escluso - di soccombenza in secondo grado, dovute dell’incremento degli oneri di riscossione, che

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA
CASA DI RIPOSO MONTICELLO

Cod.Fisc.:94024920137 – Partita Iva: 02934280138
Via Sirtori n.1 – 23876 MONTICELLO BRIANZA (LC)

purtroppo continuano a maturare anche in pendenza della lite. Al riguardo il Consiglio condivide i pareri (allegati quali parte integrante e sostanziale del presente verbale) del consulente del lavoro, rag. Massimo Beldi, e del consulente legale, avv. Luana Sinicco, favorevoli alla definizione agevolata, ai quali intende conformarsi.

Rimane ferma, tuttavia, la convinzione di questo Consiglio che l'Azienda Speciale del Comune di Monticello, in quanto ente pubblico che garantisce la stabilità di impiego, e che per di più ha recentemente ampliato la propria base occupazionale assumendo a tempo indeterminato n. 15 unità lavorative (negli anni 2015-2016: n. 1 operario generico, n. 1 autista, n. 4 ausiliari socio assistenziali e n. 9 infermieri) incrementando la propria dotazione organica (non trattandosi, beninteso, di turn over per cessazioni di altri rapporti di lavoro), ha diritto all'esonero dall'assicurazione sulla disoccupazione involontaria.

Come è noto, infatti, il servizio principale che l'Azienda Speciale produce, assorbe più del 90% dei propri costi di funzionamento e dei relativi ricavi; è un servizio (assistenza socio sanitaria residenziale e domiciliare rivolto a persone anziane non autosufficienti) che non ha mai riscontrato cali di produzione, essendo sempre molto richiesto. Ed infatti mai si sono verificati, nella storia della Casa di Riposo Monticello, licenziamenti per motivi economici (nemmeno licenziamenti per giusta causa, anche se questa fattispecie sarebbe irrilevante ai fini della stabilità di impiego).

La conferma di ciò è data da un indicatore particolarmente significativo: il tasso di saturazione dei posti letto è costantemente superiore al 99%. L'assistenza socio sanitaria, soprattutto residenziale e rivolta a soggetti anziani non autosufficienti, viene erogata senza alcuna interruzione di continuità per 24 ore su 24 e per 365 giorni all'anno: si tratta dunque di un servizio tipicamente "labour intensive". Forte è il contributo che la RSA di Monticello, come tutte le RSA, danno all'occupazione e alla stabilità dell'impiego!

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, il Consiglio, dopo approfondita discussione, con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) di autorizzare il Direttore ad effettuare la definizione agevolata della cartella esattoriale n. 134 2018 9000553026000 pervenuta in data 7 maggio 2018 di euro 137.001,71, mediante impegno al versamento in tre rate della somma di € 106.814,64;
- 2) di precisare che questa Azienda accede alla definizione agevolata in questione per mera convenienza economica (si ha una riduzione della somma dovuta di € 30.187,07) al fine di non danneggiare l'azienda a causa dell'incremento degli oneri di riscossione in pendenza di una controversia giudiziale che potrebbe durare a lungo ed il cui esito, come in tutte le controversie, non può mai essere certo;
- 3) di dare atto che la somma da versare verrà coperta con l'utilizzo del fondo rischi, costituito in questi ultimi anni per fronteggiare queste situazioni pendenti;
- 4) di precisare altresì che la definizione agevolata della cartella esattoriale in questione non comporta in alcun modo il riconoscimento da parte dell'Azienda Speciale Monticello del fondamento e della legittimità delle pretese dell'INPS, di cui anzi questo Consiglio stigmatizza il comportamento inerte e non collaborativo, come descritto in narrativa; il Consiglio si riserva dunque ogni possibile azione per contestare eventuali ulteriori pretese da parte dell'INPS in merito ai contributi per la disoccupazione volontaria di lavoratori stabilmente assunti in azienda, riconoscendo semmai dovuti tali contributi solo per la quota estremamente marginale di lavoratori assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato (per sostituzioni di personale assente o temporanea copertura di posti vacanti in attesa di prova selettiva);
- 5) di incaricare il consulente del lavoro, rag. Massimo Beldi, di presentare al Ministero del Lavoro istanza di accertamento della stabilità di impiego, nella quale evidenziate e documentate tutte le motivazioni espresse nella premessa della presente deliberazione a supporto della stabilità occupazionale intrinsecamente più che garantita dalla tipologia del principale servizio prodotto da questa azienda, entro 30 giorni.

Terminata la discussione dell'ordine del giorno, la Presidente scioglie la seduta.

**LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA
CASA DI RIPOSO MONTICELLO**

Cod.Fisc.:94024920137 – Partita Iva: 02934280138
Via Sirtori n.1 – 23876 MONTICELLO BRIANZA (LC)

La seduta si chiude alle ore 21,50

Data di redazione del verbale: 14 maggio 2018

VISTO, LETTO ED APPROVATO.

La Presidente
Laura Scaccabarozzi



Il Direttore
Segretario verbalizzante
Dr. Maurizio Gioia

